



***REGOLAMENTO
ATLETI INTERESSE NAZIONALE***

Deliberato dal CF in data 28 gennaio 2017
Versione aggiornata dal CF in data 12 dicembre 2017

Art 1)

La lista degli atleti di interesse nazionale, contiene i nominativi degli atleti in possesso di requisiti tecnici e di autonomia personale tali che ne giustificano l'eventuale impiego nelle squadre nazionali.

Art 2) Le condizioni indispensabili per l'accesso alla "lista" sono:

a) Il possesso da parte dell'atleta della *classificazione* così come prescritto dall'organismo internazionale di riferimento, che ne approva la richiesta, e del *certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica*, come stabilito dal Regolamento Sanitario e delle Classificazioni Federale per ogni singola disciplina;

b) l'iscrizione e la partecipazione dell'atleta all'attività sportiva ufficiale federale, che comprende i Campionati e le manifestazioni indette e calendarizzate dalla FISPIC in base alle norme specifiche della singola disciplina;

Art 3)

Il Consiglio Federale, su proposta del Direttore Sportivo di disciplina, sentito il parere del Tecnico Nazionale, delibera l'inserimento e/o la cancellazione dell'atleta nella lista.

La mancanza dei requisiti stabiliti ai punti a) e b) dell'articolo 2 del presente Regolamento comporterà la cancellazione automatica dell'Atleta dall'Elenco suddetto.

Art 4)

La qualifica di atleta di interesse nazionale non assicura in ogni caso automaticamente, la convocazione per gli eventi internazionali.

Art 5)

Gli atleti di interesse nazionale, sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito, qualunque sia la manifestazione cui partecipano (art. 13/3 Statuto Federale).

Art 6)

La convocazione degli atleti in occasione di eventi Internazionali è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Direttore Sportivo di disciplina sentito il parere del Tecnico Nazionale. Sarà cura della Segreteria Federale provvedere alla relativa comunicazione e l'atleta è tenuto a confermare la propria presenza all'evento e a fornire tutto quanto da essa fosse ulteriormente e specificatamente richiesto.

Art 7)

La Federazione si farà carico di tutte le spese di viaggio, di vitto e alloggio, dell'Atleta di Interesse Nazionale Convocato per eventi di cui all' Art. 5.

Art 8)

La Federazione fornirà agli atleti impegnati con le squadre nazionali ad eventi Internazionali vestiario di rappresentanza ed abbigliamento/materiale di gara, salvo tutto ciò che si ritiene strettamente personale. Nella convocazione sarà specificato tutto il materiale fornito dalla federazione per l'occasione e quello a cui l'atleta dovrà provvedere per proprio conto. L'atleta è tenuto a conservare tutto quanto fornito dalla Federazione con la massima cura e diligenza per l'intero quadriennio, dopo di che il materiale resterà di proprietà dell'atleta stesso.

Art 9)

La Federazione potrà stabilire in base all'evento sportivo in programma eventuali compensi o gettoni o premi per risultati di particolari prestigio: Europei, Mondiali. Attività Paralimpica.

Art 10)

L'Atleta che sarà inserito nella lista di interesse Nazionale dovrà dimostrare oltre alle capacità atletiche e tecniche anche la capacità di essere parte integrante del gruppo della disciplina sportiva cui sarà chiamato per convocazione.

Art 11)

La Federazione su segnalazione del Direttore Sportivo di disciplina su eventuali comportamenti antisportivi gravi ravvisati da provvedimenti del giudice Sportivo durante la partecipazione ai campionati di specialità, potrà cancellare l'atleta che era inserito nella lista di interesse Nazionale della disciplina.

Art 12)

L'Atleta che sarà impegnato come rappresentante della Nazionale in manifestazioni Internazionali avrà oltre al dovere di dare il massimo come Atleta anche il compito di conservare un atteggiamento decoroso nell'ambito della manifestazione affinché venga sempre tenuto alto il valore della Nazionalità che si rappresenta. Viceversa la Federazione o il Direttore Sportivo di disciplina potrà prendere provvedimento con effetto anche immediato in base alla gravità del comportamento.

Art 13)

L'Atleta dovrà astenersi dal fare dichiarazioni o apprezzamenti lesivi della dignità della propria categoria e si impegna ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto degli Organi e Dirigenti federali. Eventuali dichiarazioni ad organi di informazione devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente Federale. Il tesserato, comunque, sarà responsabile del contenuto delle proprie dichiarazioni.

Art 14)

L'Atleta inserito nella lista Nazionale potrà essere oggetto di promozione e quindi testimonial per l'attività che pratica nelle diverse forme: (partecipazione a incontri mediatici, Meeting, Convegni ecc. attinenti la pratica sportiva che egli esercita). Tale condizione sarà autorizzata dalla Federazione che garantirà direttamente o mediante i suoi Organismi Territoriali la piena collaborazione per garantire la partecipazione dell'Atleta.

Altre forme di gestione degli atleti inseriti nelle liste Nazionali potranno essere di volta in volta decise dal Consiglio Federale o dal Presidente su mandato del Consiglio.